

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

## S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

PRESCRIZIONE ED AZIONI DI RESPONSABILITÀ

### QUESITO:

Sono socio di una srl in liquidazione.

Un creditore sociale o presunto tale (un Commercialista) inviò all'allora presidente della società (**quando non era ancora in liquidazione**) l'atto di **costituzione in mora** per i crediti che riteneva di vantare sulla base di contratti stipulati in scritture private concluse disgiuntamente quando la società era una snc con il vicepresidente, che era anche coamministratore delegato, **in violazione di un'art. dello statuto della ns. società (all'epoca snc) sull'obbligo di informare l'altro amministratore.**

In ogni caso al momento della **diffida a pagare** però buona parte dei crediti si erano prescritti in quanto risalivano ad oltre tre anni prima. Poi l'Avvocato del Commercialista otto mesi dopo intimò nuovamente il pagamento.

Vi chiedo: **quante volte si può interrompere la prescrizione?**

**Nella fattispecie non avendo dato seguito al primo atto di costituzione in mora ed avendone fatto uno nuovo si può, essendo oltretutto passati oltre tre anni anche dal secondo atto interruttivo, considerare prescritti i compensi rivendicati dal Commercialista?**



Ad una società (anch'essa creditrice sociale della ns. società) di emanazione dello stesso Commercialista ma amministrata e rappresentata da altri, è stata revocato l'incarico di elaborazione dati contabili in quanto andava oltre l'incarico stesso e precisamente emetteva fatture con importi non dovuti e senza alcuna autorizzazione del presidente al punto che ricevette le lamentele del destinatario delle stesse.

**E' questa effettivamente invocabile come giusta causa di revoca?**

Inoltre le scritture private di cui sopra contenevano contratti **con evidenti clausole vessatorie**, a cominciare dal prezzo pattuito (500 euro al mese per la sola elaborazione dati), alla durata dei contratti (quinquennale) e soprattutto modalità di recesso, disdetta con racc.ta a/r da spedirsi almeno un'anno prima e penale in tal caso che ammontava a due anni e mezzo di contratto. Senza contare che nel corso di una controversia interna alla società questa società ha accusato apertamente ed ingiustamente il presidente di presunti reati che in realtà coinvolgevano direttamente l'altro amministratore.

**Sono anche questi motivi che ne giustificavano la revoca ed eventualmente permettevano di imputarle i danni derivanti dalla cattiva condotta?**

**E' possibile di azione di responsabilità l'amministratore che li ha stipulati?**

**Può un socio che è anche dipendente del pubblico impiego rimanere socio di una società srl attualmente in liquidazione?**



RISPOSTA:

I quesiti posti sono diversi e numerosi; oltre tutto alcuni sono pure fuori tema, essendo materia più da Avvocati che non da societaristi.

Tuttavia, non mi sottraggo alla necessità di fornire loro una risposta, con l'avvertenza che per quanto riguarda le questioni inerenti la prescrizione e le giuste cause, rappresenta una mera opinione personale, non suffragata da studi specifici.

## PRESCRIZIONE

Per l'argomento le domande sono le seguenti:

1. Vi chiedo: **quante volte si può interrompere la prescrizione?**
2. **Nella fattispecie non avendo dato seguito al primo atto di costituzione in mora ed avendone fatto uno nuovo si può, essendo oltretutto passati oltre tre anni anche dal secondo atto interruttivo, considerare prescritti i compensi rivendicati dal Commercialista?**

**RISPOSTE:**

La legge prevede che la prescrizione possa essere interrotta dal titolare del credito, con una serie di atti ben determinati (art.2943 c.c.).

Tra questi, ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.

Quindi, una volta che il credito sia validamente costituito, nel senso che sia lecito, liquido ed esigibile, per interrompere il decorso della prescrizione è sufficiente l'atto di costituzione in mora.

Il tema semmai è conoscere quanto tempo è passato dalla formazione del credito – ossia dalla data in cui è divenuto esigibile – ed il primo atto di costituzione in mora. Cosa che nella sua domanda non è specificato.

La prescrizione, nel caso in questione, si perfeziona in 3 anni. Ma si interrompe anche per effetto di un qualsiasi atto compiuto dal debitore, che valga quale riconoscimento implicito od esplicito del suo debito. Non so se nella vicenda è presente qualche atto di questo tipo, che andrebbe attentamente valutato (da un Avvocato).

Comunque la prescrizione può essere interrotta all'infinito, non essendo previsto un limite agli atti interruttivi.

Ovviamente – ripeto – si può interrompere la prescrizione solo se non è già completamente decorsa. Per principio generale, un termine può essere interrotto solo se al momento dell'interruzione è ancora in essere.....

Per rispondere alla sua seconda domanda sull'argomento, sarebbe perciò necessario essere certi che tra il primo ed il secondo atto interruttivo siano effettivamente passati 3 anni, senza alcun altro atto interruttivo validamente efficace nel mezzo del triennio.....

## REVOCA INCARICO ALLA SOCIETÀ DI ELABORAZIONE DATI

Se la causa della revoca dell'incarico all'elaborazione dei dati contabili consistette nella sola emissione di fatture (da parte del Ced) contestate dal Presidente della società committente, mi pare debole.

Può capitare che il Ced addebiti prestazioni effettivamente svolte, magari impreviste e non preventivate prima di essere compiute....ma pur sempre legittime.

Invece, potrebbe essere più valida l'altra causa: ossia quella relativa alle accuse per non meglio precisati reati (immagino fiscali). Questa infatti è una circostanza che lede il rapporto di fiducia che lega la società committente a quella di elaborazione dei dati contabili e giustifica un recesso ad nutum – ossia senza obbligo di preavviso. Anche questa è una mia opinione personale, come detto in premessa.

Comunque una volta revocato l'incarico, la sua società è incorsa nelle penalità previste dall'incarico di elaborazione dei dati affidato al Ced.

Queste sarebbero le clausole che lei giudica vessatorie (preavviso particolarmente lungo e penale di due anni e mezzo).

Le faccio presente che le clausole sono vessatorie ma potrebbero essere legittime, se specificamente approvate con una seconda sottoscrizione in sede di contratto (art.1341 c.c.).

Vessatorio infatti non è sinonimo di “illegittimo”.

## AZIONE DI RESPONSABILITÀ E SOCIO PUBBLICO DIPENDENTE

Non vedo la possibilità di accusare l'amministratore della società (snc con amministrazione disgiuntiva) per presunte colpe relative alla sottoscrizione del contratto di elaborazione dei dati contabili.

Prima di tutto non vedo le colpe.

Il contratto in astratto è legittimo non essendo l'elaborazione dei dati contabili competenza esclusiva di alcun Professionista ordinistico.

Salvo che essa non sconfini nel bilancio, nella consulenza ed in altre pratiche riservate al Commercialista o ad altri professionisti o rientranti nella loro tipica competenza professionale (il Commercialista – comunque - non ha esclusive).

Secondariamente sarebbe il Ced semmai ad essersi comportato male, stando al suo quesito. Quindi -a maggior ragione- non vedo colpe dell'Amministratore.

Quanto alla sua ultima domanda la risposta è positiva, purchè non ricopra incarichi amministrativi.

2 luglio 2011  
Roberto Mazzanti